

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 69

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Guadagnini

**ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 ottobre 2015.

ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL VENETO

Relazione:

Con questa proposta di legge s'intende da un lato favorire la realizzazione di opere pubbliche a costi ragionevoli a carico della pubblica amministrazione, dall'altro a favorire lo sviluppo di una previdenza complementare.

Sappiamo come la realizzazione di opere pubbliche regionali sia in questi anni costata non poco, anche per la difficoltà degli enti di procacciarsi le risorse finanziarie necessarie.

Occorre considerare che il debito con oneri a carico della Regione è stato pari a 1.228 milioni di euro nel 2012, 1.173 nel 2013, 1.121 nel 2014. Ed i relativi oneri sono stati rispettivamente pari a 99,92 e 88 milioni di euro, pari dunque a 8,1%, 7,8% e 7,9% dello stock.

È oggi noto a tutti, inoltre, come nel corso degli anni, al fine di ottenere le risorse necessarie per finanziare le opere pubbliche, la Regione, sia ripetutamente ricorsa al project financing o alla concessione di opere. Pur nell'estrema difficoltà di acquisire dati precisi in ordine al costo a carico della pubblica amministrazione di tali operazioni, tutti gli elementi acquisiti nel corso di questi anni portano a ritenere che gli oneri a carico del soggetto pubblico siano sempre ben più alti del costo dei mutui.

L'analisi economica di alcuni project financing effettivamente realizzati in Italia negli ultimi anni dimostra infatti che le amministrazioni pubbliche, Regione del Veneto compresa, hanno pagato costi corrispondenti ad interessi elevatissimi, sempre superiori a quelli riferibili alla contrazione di tradizionali contratti di mutuo. Anzi, si tratta di costi pari a enne volte l'ammontare degli interessi passivi che maturerebbero con un mutuo.

D'altro canto va considerato quell'importante bacino di risorse finanziarie che è costituito dai contributi previdenziali.

Il bacino di potenziali iscritti alla previdenza complementare è ancora pressoché illimitato. A quasi nove anni dall'avvio della riforma, la previdenza integrativa non ha nemmeno sfiorato l'ampissima platea che gli addetti ai lavori si auspicavano.

Come emerge dai dati forniti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, il tasso di adesione alla previdenza complementare in Italia rispetto alle forze di lavoro è stimato nel 19,5 per cento. Considerando gli iscritti al netto di coloro che hanno interrotto i versamenti contributivi, rispetto agli occupati risulta pari al 22,3 per cento: 27,2 tra i lavoratori dipendenti privati, 20,6 tra i lavoratori autonomi e 5,1 per cento tra i dipendenti pubblici.

È significativo come livelli più elevati di adesione si registrano nelle regioni dove l'offerta previdenziale è completata da iniziative di tipo territoriale: essi sono pari al 40-45 per cento in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige.

Ciononostante, si parla di un ammontare di risorse assai ragguardevole. Alla fine del 2014, infatti, le risorse accumulate dalle forme pensionistiche

complementari ammontavano a 130,9 miliardi di euro, pari all'8,1 per cento del PIL e al 3,3 per cento delle attività finanziarie delle famiglie italiane.

Nel corso del solo anno 2014 sono stati raccolti contributi per 13 miliardi di euro. Una società di consulenza internazionale ha del resto stimato in dodici miliardi di euro in cinque anni l'ammontare di risorse che potrebbe fuoriuscire dai fondi negoziali preesistenti, qualora fosse approvato l'articolo 15 della legge sulla concorrenza, relativo alla portabilità del contributo datoriale.

Come è noto, il d.lgs. 252/2005 dispose, a partire dal 2007, il conferimento delle quote maturande di trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare avvenisse con esplicita manifestazione di volontà o mediante tacito consenso del lavoratore dipendente privato. Nel caso di dissenso esplicito, il TFR sarebbe rimasto in azienda per quei lavoratori alle dipendenze di imprese al di sotto dei 50 addetti ovvero trasferito al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. (di seguito, Fondo di Tesoreria) nell'ipotesi di datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50. Dall'avvio della riforma, oltre il 55 per cento dei flussi derivanti dal TFR resta accantonato in azienda, circa un quinto del TFR viene versato ai fondi di previdenza complementare e il residuo finisce nel Fondo di Tesoreria.

Ciò che s'intende fare con questa proposta legislativa è da un lato promuovere l'accesso alla previdenza complementare da parte dei cittadini veneti; dall'altro, realizzare opere pubbliche in un modo doppiamente vantaggioso per i cittadini, perché garantisce loro un riparo sicuro e ben remunerato per i loro tfr e favorisce la realizzazione delle opere pubbliche che è necessario realizzare nel loro territorio.

Se nella realizzazione delle grandi opere pare che negli ultimi anni si siano arricchiti i pochi soliti noti, spesso attraverso lo strumento del project financing, con questo pdl si vuole far sì che tutti i cittadini possano concorrere al finanziamento delle opere pubbliche venete attraverso il loro trattamento di fine rapporto, traendone un giusto guadagno in termini d'interessi sul capitale accantonato.

Dai dati Covip si ricava infatti che, al netto della fiscalità e dei costi di gestione, i fondi pensione negoziali e quelli aperti hanno ottenuto nel 2014 rendimenti significativi, pari rispettivamente, al 7,3 e al 7,5 per cento, ma che, prendendo a riferimento un orizzonte più ampio, il rendimento medio annuo negli ultimi cinque anni si è attestato intorno al 4,8 per cento per i fondi negoziali e al 5,2 per i fondi aperti.

Ecco allora che questa proposta prevede l'istituzione del Fondo di previdenza complementare del Veneto, il cui ammontare è vincolato a finanziare esclusivamente opere pubbliche d'interesse regionale e locale. Gli enti mutuatari, a loro volta, garantiranno al fondo la corresponsione di un interesse molto interessante per il privato, anche considerato il rischio sostanzialmente nullo del fondo stesso.

ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL VENETO

Art. 1 - Istituzione del Fondo di previdenza complementare del Veneto.

1. Al fine di incentivare e sostenere la copertura previdenziale complementare da parte delle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale, nonché di favorire la realizzazione di opere pubbliche d'interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", il Fondo di previdenza complementare del Veneto, di seguito denominato Fondo.

Art. 2 - Finalità.

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Art. 3 - Gestione del Fondo.

1. Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate a finanziare investimenti per la realizzazione di opere dichiarate d'interesse pubblico e programmate all'interno del territorio del Veneto, per metà d'interesse regionale, per metà d'interesse locale.

2. La Regione e gli enti locali corrispondono al fondo per ciascun anno una somma pari alla rata di ammortamento del mutuo corrispondente, aumentata degli interessi.

3. La Regione garantisce agli iscritti al Fondo, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione, la restituzione del capitale e rendimenti non inferiori al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile.

4. La Regione, con successivi provvedimenti, assume ogni ulteriore iniziativa atta a garantire il pieno sostegno al Fondo e fornisce adeguate garanzie in ordine alle prestazioni erogate.

Art. 4 - Forma del Fondo.

1. Il Fondo pensione sarà costituito secondo il modello proprio dell'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, nonché in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005 e sarà iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP).

2. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione dell'associazione di cui al comma 1 con le associazioni rappresentative delle categorie dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e liberi

professionisti e dei soci di società cooperative.

Art. 5 - Adesione al Fondo.

1. Salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, sia i datori di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i datori di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano al Fondo il trattamento di fine rapporto prima che si determini qualsiasi destinazione ad enti previdenziali, tra cui anche quella residuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della legge 23 agosto 2004, n. 243 "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria".

2. È consentito altresì ai lavoratori dipendenti, i quali, cessando l'attività lavorativa presso un datore di lavoro siano alla ricerca di una nuova occupazione, di trasferire al Fondo in tutto o in parte il trattamento di fine rapporto maturato non ancora trasferito in altre forme o Fondi pensione.

Art. 6 - Regolamento di attuazione.

1. La Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge un regolamento di attuazione.

Art. 7 - Relazione annuale.

1. Il Presidente della Giunta relaziona annualmente al Consiglio in merito all'andamento di tutti gli interventi e iniziative adottati dalla Regione ai sensi della presente legge.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la legge regionale di bilancio esplicita l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento attraverso il Fondo.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018 è istituita apposita upb nel Titolo T0005 "Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie" che specifica la quota del Fondo di previdenza complementare del Veneto utilizzata per l'esclusivo finanziamento di opere pubbliche d'interesse regionale.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018 è istituita apposita upb nella Funzione obiettivo F0026 "Oneri finanziari" che specifica l'ammontare delle rate di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Al fine di dare tempestivo avvio all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Fondo di previdenza complementare del Veneto.	
3	
Art. 2 - Finalità.	3
Art. 3 - Gestione del Fondo.	3
Art. 4 - Forma del Fondo.	3
Art. 5 - Adesione al Fondo.	4
Art. 6 - Regolamento di attuazione.	4
Art. 7 - Relazione annuale.	4
Art. 8 - Norma finanziaria.	4